Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 ottobre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1976, n. **1078.**

Autorizzazione alla fondazione « Famiglia Caraccio », in Biella, ad accettare alcune donazioni e legati.

N. 1078. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Famiglia Caraccio », in Biella (Vercelli), viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Emilia Marabotti ved. Caraccio con atti 12 aprile 1973, n. 16837 e n. 16836 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Fulcheris, notaio in Biella, consistente in immobili per un valore di L. 424.600.000, elencati nell'atto n. 16837 di repertorio, e in azioni, elencate nell'atto n. 16836 di repertorio. La fondazione viene, altresì, autorizzata ad accettare i legati disposti dal sig. Rodolfo Caraccio con testamento olografo 2 ottobre 1972, n. 15543/5626 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Fulcheris.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1977
Registro n. 106 *Istruzione, foglio n.* 361

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1977, n. 706.
Modificazioni alla legge 1° giugno 1977, n. 285.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Considerata la necessità e l'urgenza di ampliare la sfera di applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

In deroga all'art. 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285, i giovani iscritti nella lista speciale di cui all'art. 4 della legge stessa, possono essere assunti anche presso aziende con non più di tre dipendenti.
A tal fine le imprese di cui al precedente comma conservano la facoltà di avanzare richiesta nominativa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **707.**
Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Centro missionario mariano », in Roma.

N. 707. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione denominata « Centro missionario mariano », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1977
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **708.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Andrea apostolo e di S. Donato V. e M., in Castelnuovo Garfagnana.

N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 15 maggio 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Andrea apostolo, in frazione Cerretoli del comune di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), e di S. Donato V. e M., in frazione Rontano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1977
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **709.**
Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Villa Serena », in Bardolino.

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione denominata « Villa Serena », in Bardolino (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1977
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 331

AVVISO DI RETTIFICA
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 27, capoverso, lettera *a*), ultimo rigo, dove è scritto: « .... *quelle relative* a funzioni ... », leggasi: « ... *quelli relativi* a funzioni ... »;

all'art. 27, capoverso, lettera *c*), il terzo rigo: « ... legge di riforma sanitaria e comunque non oltre il ... », va eliminato;

all'art. 115, capoverso, dove è scritto: « ...con il decreto di cui al precedente *articolo.* », leggasi: « ...con il decreto di cui al precedente *art. 113.* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977.
Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 235, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 dell'8 giugno 1968, con il quale il dott. Sergio Gardini è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1976, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1976, con il quale il dott. Sergio Gardini è stato nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione del 29 novembre 1976, con la quale il dott. Sergio Gardini ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino con decorrenza dal 17 dicembre 1976;

Visti i pareri favorevoli espressi per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Torino, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 17 dicembre 1976 sono accettate le dimissioni del dott. Sergio Gardini dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1977
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 97

(10247)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1977.

Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, pubblicato l'8 novembre 1955 nel n. 257 della *Gazzetta Ufficiale*, concernente l'istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1975, con cui il dott. Gian Ranieri Cuturi è stato nominato membro della citata commissione;

Vista la nota n. 76204/A.003/1 del 31 maggio 1977, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha chiesto che il dott. Martino Pompilj sia nominato rappresentante della Confederazione medesima, in sostituzione del dott. Gian Ranieri Cuturi;

Decreta:

Il dott. Martino Pompilj è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione del dottor Gian Ranieri Cuturi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1977
Registro n. 8 Industria, foglio n. 213

(10398)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ducati elettronica Microfarad, in Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ducati elettronica Microfarad di Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia (Latina), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Bologna e Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ducati elettronica Microfarad di Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia (Latina).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10530)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1977.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 ed, in particolare, l'art. 2 di detta legge;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, gli articoli 1 e 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, n. 925;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione del Banco di Napoli in data 23 marzo 1977;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio generale del Banco di Napoli in data 28 aprile 1977;
Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, in conformità del seguente testo:

« Il patrimonio della Sezione è formato:
1) dal fondo di dotazione;
2) dalle riserve.
Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 10.000.000.000 (diecimiliardi) assegnata dal Banco di Napoli.
Alla costituzione delle riserve si provvederà con l'accantonamento di parte degli utili annuali in armonia con quanto stabilito nel seguente art. 9 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(10335)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio udinese S.p.a., in Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 20 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio udinese S.p.a., con sede in Udine, con effetto dal 1° gennaio 1976;
Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1976 e 22 novembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio udinese S.p.a., con sede in Udine, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10395)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 settembre 1977.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Egitto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Egitto sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(10434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese (base) presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese (base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10341)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % 1975-1985 e 10 % 1977-1987 1ª emissione.

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% 1975-1985 e 10% 1977-1987 1ª emissione, che il giorno 21 novembre 1977 alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° gennaio 1978, come di seguito indicato:

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% 1975-1985:

Estrazione a sorte di n. 8 serie intere per complessive L. 8.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% 1977-1987 1ª emissione:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere per complessive L. 6.000.000.000.

(10484)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1977, registro n. 19 Interno, foglio n. 374, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato disposto in suo favore dalla defunta Severina Barbera.

(10141)

Modificazioni allo statuto della fondazione « Adriano Olivetti », in Ivrea

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1977, registro n. 20 Interno, foglio n. 120, sono state approvate, su proposta del Ministro per l'interno, le modifiche apportate agli articoli 6, 14, 16 e 18 dello statuto della fondazione « Adriano Olivetti », in Ivrea (Torino).

(10437)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 637-FI »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Fabbri Fabrizio, in Firenze, viale Volta, 5-r, già assegnataria del marchio di identificazione « 637-FI », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

(10273)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 607-FI »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Marchiani Mario, in Firenze, via G. Acuto, 32, già assegnataria del marchio di identificazione « 607-FI », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restitutito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

(10274)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 595-FI »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Leone & Politi, in Firenze, via F.lli Bandiera, 20, già assegnataria del marchio di identificazione « 595-FI », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

(10275)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 592-FI »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Turchi Romano, in Firenze, via R. da Mandello, 7, già assegnataria del marchio di identificazione « 592-FI », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

(10276)

Avviso di rettifica

Nel modello di modulo di denuncia di sinistro allegato al decreto ministeriale 28 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° agosto 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 5725, dopo le parole del titolo « Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro », in luogo delle parole: « (art. 5 *legge n. 39 del 28 febbraio 1977*) », leggasi: « (art. 5 *D.L. n. 877 del 1976 convertito legge n. 39 del* 1977) »;

alla medesima pag. 5725, nelle parole che seguono il sopraindicato titolo, dopo il periodo: « Se è firmato congiuntamente dai due conducenti produce gli effetti di cui agli articoli 3 e 5 », in luogo delle parole: « *della legge n. 39 del 26 febbraio 1977* », leggasi: « *del D.L. n. 857 del 1976 convertito legge n. 39 del 1977* ».

(10532)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 29 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	883,15	883,15	883,10	883,15	883,20	883,10	883,25	883,15	883,15	883,15
Dollaro canadese .	822,50	822,50	822,50	822,50	822,50	822,45	822,35	822,50	822,50	822,50
Franco svizzero .	377,03	377,03	376,75	377,03	377,25	377,01	377,20	377,03	377,03	377 —
Corona danese .	143,29	143,29	143,10	143,29	143,30	143,25	143,30	143,29	143,29	143,30
Corona norvegese .	160,48	160,48	160,50	160,48	160,45	160,45	160,50	160,48	160,48	160,50
Corona svedese .	182,64	182,64	182,60	182,64	182,60	182,60	182,64	182,64	182,64	182,65
Fiorino olandese .	358,15	358,15	357,75	358,15	358,10	358,10	358,10	318,15	358,15	358,15
Franco belga .	24,673	24,673	24,68	24,673	24,65	24,65	24,673	24,673	24,673	24,67
Franco francese	179,725	179,725	179,95	179,725	179,75	179,70	179,74	179,725	179,725	179,72
Lira sterlina .	1541,35	1541,35	1542 —	1541,35	1541,20	1541,30	1541,40	1541,35	1541,35	1541,35
Marco germanico .	380,35	380,35	380,50	380,35	380,50	380,30	380,35	380,35	380,35	380,35
Scellino austriaco .	53,187	53,187	53,18	53,187	53,20	53,15	53,23	53,187	53,187	53,18
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,70	21,80	21,46	21,75	21,69	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola .	10,444	10,444	10,45	10,444	10,46	10,40	10,4430	10,444	10,444	10,44
Yen giapponese .	3,319	3,319	3,32	3,319	3,3112	3,30	3,3170	3,319	3,319	3,31

Media dei titoli del 29 settembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	79,250
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	94,950
» 5 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,700
» 5 % (Città di Trieste) .	94,825
» 5 % (Beni esteri)	94,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	81,200
» 5,50 % » » 1968-83 .	77,850
» 5,50 % » » 1969-84 .	73,650
» 6 % » » 1970-85 .	74,550
» 6 % » » 1971-86 .	74,350
» 6 % » » 1972-87 .	70,550
» 9 % » » 1975-90 .	80,450
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) .	96,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	91,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,700
» poliennali 7 % 1978 .	97,250
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,550
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,050
» » 9 % 1980	91 —
» » 10 % 1981	90,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA .	883,20
Dollaro canadese	822,425
Franco svizzero .	377,115
Corona danese	143,295
Corona norvegese .	160,49
Corona svedese .	182,64
Fiorino olandese	358,125
Franco belga .	24,673
Franco francese	179,732
Lira sterlina .	1541,375
Marco germanico .	380,35
Scellino austriaco .	53,208
Escudo portoghese .	21,745
Peseta spagnola .	10,443
Yen giapponese .	3,318

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica al comunicato concernente modificazioni allo statuto del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Cuneo.

A parziale rettifica di quanto comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 dell'8 agosto 1977, si precisa che con decreto ministeriale 20 luglio 1977, n. 2175, sono state riconosciute ed approvate le modifiche e le integrazioni apportate agli articoli 1, 2, 3, 14, 17, 19, 25, 30, 33, 36 e 37-*bis* dello statuto del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Cuneo, in Cuneo, via Monte Zovetto n. 20, riconosciuto con decreto ministeriale 18 giugno 1971, n. 20768.

(10277)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Barzago

Con deliberazione della giunta regionale 10 maggio 1977, n. 9372, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Barzago (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10280)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Turi.

Nel Bollettino ufficiale n. 17 del 15 settembre 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1977, registro n. 18 Giustizia, foglio n. 67, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione (ex C.M.F.) di Turi (Bari), indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1975.

(10536)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto rieducazione maschile di Deliceto.

Nel Bollettino ufficiale n. 17 del 15 settembre 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1977, registro n. 18 Giustizia, foglio n. 66, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto rieducazione maschile (per oss. e tratt.) di Deliceto (Foggia), indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1976.

(10537)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a cinquantasei posti di falegname (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni n. 20 dell'11 luglio 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 febbraio 1977, n. 3589, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1977, registro n. 14 Poste, foglio n. 110, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a cinquantasei posti di falegname (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2938.

(10290)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a dieci posti di falegname (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni n. 20 dell'11 luglio 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 gennaio 1977, n. 3580, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1977, registro n. 14 Poste, foglio n. 22, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a dieci posti di falegname (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937.

(10291)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a venti posti di lucidatore di mobili (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni n. 20 dell'11 luglio 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1977, n. 3584, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1977, registro n. 14 Poste, foglio n. 306, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a venti posti di lucidatore di mobili (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2938.

(10292)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a tre posti di coadiutore, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali numeri 1, 2, 3 dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1977, messo in distribuzione il 15 settembre 1977, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a tre posti di coadiutore, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 4 marzo 1974.

(10346)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Rettifica alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4477 in data 23 agosto 1977, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1975 bandito con decreto n. 3825 in data 20 agosto 1976;

Atteso che nel citato decreto n. 4477 in data 23 agosto 1977 è contenuto un errore materiale dovuto alla posposizione del nominativo del dott. Gerardo Amodio, vice prefetto vicario di Ancona, presidente della sopramenzionata commissione;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Il provvedimento n. 4477 in data 23 agosto 1977 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle condotte mediche

vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1975 bandito con decreto n. 3825 in data 20 agosto 1976, è così rettificato:

Presidente:

Amodio dott. Gerardo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Mastroianni dott. Domenico, funzionario dirigente in servizio presso la regione Marche;

Pucci dott. Pier Alberto, medico provinciale di Macerata;

Riccioni dott. Mario, primario medico dell'ospedale civile di Osimo;

Scoccianti dott. Renato, primario chirurgo dell'ospedale generale provinciale di Jesi;

Bartoli dott. Edgardo, medico condotto di Osimo.

Esercita le funzioni di segretario il sig. Desiderio Di Janni, funzionario direttivo in servizio presso la regione Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, addì 7 settembre 1977

Il medico provinciale: PAOLUCCI

(10451)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Varianti alla graduatoria degli idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4968 in data 25 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 14 giugno 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1974;

Considerato che, erroneamente, dalla predetta graduatoria sono stati esclusi i dottori Michelini Pietro, Martini Giuseppe e Vannutelli Depoli Giorgio, risultati idonei;

Ritenuto di dover inserire i predetti candidati nella graduatoria, tenuto conto del punteggio conseguito e dei titoli preferenziali presentati;

Visto il verbale della commissione giudicatrice in data 20 giugno 1977;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I dottori Michelini Pietro, Martini Giuseppe e Vannutelli Depoli Giorgio, vanno inseriti nella graduatoria in premessa citata, come appresso indicato:

dott. Michelini Pietro, dopo il dott. Olivari Agnini Carlo, con punti 46,000;

dott. Martini Giuseppe, coniugato, nato il 23 maggio 1936, dopo il dott. Brizzi Stefano, con punti 45,000;

dott. Vannutelli Depoli Giorgio, nato il 18 novembre 1949, dopo il dott. Pederzoli Francesco, con punti 44,240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del veterinario provinciale, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 13 luglio 1977

Il veterinario provinciale: BERGOMI

(10538)

OSPEDALE «SS. BENEDETTO E GELTRUDE» DI CUGGIONO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuggiono (Milano).

(10461)

OSPEDALE DI CIRCOLO «UMBERTO I» DI BELLANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bellano (Como).

(10458)

OSPEDALE DI PIETA' DI RUVO DI PUGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione sottonumerata di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione sottonumerata di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari).

(10459)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorso a due posti di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(10460)

OSPEDALI DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(10456)

OSPEDALE CIVILE «PAPA GIOVANNI XXIII» DI GRADO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grado (Gorizia).

(10457)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale presso la sede di Poviglio;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(10462)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(10453)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(10454)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(10455)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI FASANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(10464)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1977, n. **48.**

Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 3 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1.

Svolgimento di funzioni regionali nei confronti di enti locali

In coerenza con gli obiettivi del decentramento della pubblicità, della semplificazione e dello snellimento delle procedure, dell'eliminazione delle duplicazioni di competenze e dei controlli non essenziali, indicati nella legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e con i principi di salvaguardia e di potenziamento delle autonomie locali stabiliti dalla Costituzione della Repubblica, la presente legge disciplina i limiti, le modalità e gli organi per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di controllo e di amministrazione attiva, ad essa attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nei confronti delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dei consorzi fra tali enti e di altri enti pubblici locali.

Capo II

ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO

Art. 2.

Organi regionali di controllo

All'esercizio dei controlli e delle funzioni stabiliti dalla presente legge provvedono, secondo le rispettive competenze:

a) il presidente della giunta regionale;
b) l'assessore regionale agli enti locali;
c) il comitato centrale di controllo;
d) i comitati provinciali di controllo;
e) i presidenti dei comitati di controllo.

Art. 3.

Competenze del comitato centrale di controllo

Il comitato centrale di controllo è competente all'esame degli atti:

a) delle province;
b) delle istituzioni pubbliche di emanazione provinciale;
c) dei consorzi, disciplinati direttamente o per rinvio dalla legge comunale e provinciale e da quella sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai quali partecipi la provincia;
d) dei consorzi, disciplinati direttamente o per rinvio dalla legge comunale e provinciale e da quella sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai quali partecipino enti che non appartengono alla stessa circoscrizione provinciale;
e) di enti locali per i quali il controllo da parte del comitato centrale sia esplicitamente previsto dalle leggi della Regione ovvero di altri enti locali non territoriali, istituzionalmente considerati come soggetti di decentramento di funzioni amministrative, programmatorie o pianificatorie da parte della Regione.

Il comitato centrale di controllo ha sede presso l'assessorato regionale degli enti locali.

Art. 4.

Competenze dei comitati provinciali di controllo

Il comitato provinciale di controllo è competente, nell'ambito della provincia, all'esame degli atti:

a) dei comuni;
b) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
c) dei consorzi disciplinati, direttamente o per rinvio, dalla legge comunale e provinciale e da quella sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fuori delle ipotesi previste dalle lettere *c*) e *d*) dell'articolo precedente;
d) di altri enti locali indicati esplicitamente dalle leggi della Regione.

Il comitato provinciale di controllo ha sede nel capoluogo della provincia.

Art. 5.

Composizione del comitato centrale di controllo

Il comitato centrale di controllo è costituito con decreto del presidente della giunta regionale.

Esso è composto:

dall'assessore regionale agli enti locali, in veste di presidente;

da cinque membri effettivi e da altrettanti supplenti — uno per ogni effettivo — esperti nelle discipline giuridiche, amministrative, sanitarie, tecniche, economiche od in materia di assistenza sociale, designati dal consiglio regionale tra i cittadini in possesso di specifico titolo professionale o equivalente esperienza nelle materie di cui sopra, eleggibili alla carica di consigliere regionale.

Del comitato fanno, altresì, parte con voto consultivo:

il direttore regionale dell'assessorato;
il direttore dell'ufficio centrale degli enti locali;
il direttore del servizio centrale di ragioneria dell'assessorato.

Svolge le funzioni di segretario un impiegato dell'ufficio centrale degli enti locali nominato dall'assessore.

Per la elezione dei componenti effettivi e supplenti, da effettuarsi con votazioni separate, ciascun consigliere regionale dispone di tre voti che può assegnare a tre candidati diversi, o a due, o concentrare su uno solo.

In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.

Il consiglio elegge un vice presidente fra i propri componenti effettivi.

Art. 6.

Composizione dei comitati provinciali di controllo

I comitati provinciali di controllo sono costituiti con decreto del presidente della giunta regionale.

Ciascun comitato provinciale è composto:

dal presidente, scelto dal presidente della giunta regionale — sentito il parere del competente organo consiliare — fra i cittadini eleggibili a consigliere regionale che siano iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della provincia e che siano particolarmente esperti nelle discipline giuridiche ed amministrative;

da cinque componenti effettivi e da altrettanti supplenti — uno per ogni effettivo — esperti nelle discipline giuridiche, amministrative, sanitarie, tecniche, economiche od in materia di assistenza sociale, designati dal consiglio provinciale tra i cittadini in possesso di specifico titolo professionale o equivalente esperienza nelle materie di cui sopra, eleggibili a consigliere regionale, che siano iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della provincia.

Del comitato fanno, altresì, parte con voto consultivo:

il capo dell'ufficio provinciale degli enti locali;
il funzionario preposto al servizio amministrativo dell'ufficio provinciale;
il funzionario preposto al servizio di ragioneria del medesimo ufficio.

Svolge le funzioni di segretario un impiegato dell'ufficio provinciale degli enti locali, nominato dall'assessore.

Per la elezione dei componenti effettivi e supplenti, da effettuarsi con votazioni separate, ciascun consigliere provinciale dispone di tre voti che può assegnare a tre candidati diversi o concentrare su due o su uno solo.

In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.

Il comitato elegge un vice presidente fra i propri componenti effettivi.

Art. 7.

Incompatibilità dei componenti aventi diritto di voto relative al comitato centrale di controllo

Non possono fare parte del comitato centrale di controllo:

a) i senatori e i deputati al Parlamento;

b) i consiglieri regionali, salvo quanto previsto al primo alinea del secondo comma dell'art. 5;

c) i consiglieri provinciali e gli amministratori degli enti soggetti al controllo del comitato stesso;

d) coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità rispetto alle cariche di cui alla precedente lettera *c*);

e) i sindaci e gli assessori dei comuni della Regione;

f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con i ricevitori provinciali, gli esattori e i tesorieri;

g) i funzionari addetti alle tesorerie operanti per gli enti soggetti a controllo.

Art. 8.

Incompatibilità dei componenti aventi diritto di voto relative ai comitati provinciali di controllo

Non possono fare parte del comitato provinciale di controllo:

a) i senatori ed i deputati al Parlamento;

b) i consiglieri regionali e provinciali;

c) gli amministratori degli enti ed i consiglieri dei comuni soggetti al controllo del comitato stesso;

d) coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità rispetto alle cariche di cui alla precedente lettera *c*);

e) i sindaci e gli assessori degli altri comuni della Regione;

f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con il ricevitore provinciale, l'esattore ed il tesoriere;

g) i funzionari addetti alle tesorerie operanti per gli enti soggetti a controllo.

Art. 9.

Decadenza dei componenti elettivi dei comitati di controllo

Il componente elettivo del comitato di controllo che non interviene, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decade dalla carica.

Importano, altresì, decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità.

La decadenza è dichiarata dal comitato, sentito l'interessato.

Avverso la relativa declaratoria è dato ricorso entro il termine di giorni venti, al presidente della giunta regionale, che decide in via definitiva su conforme deliberazione adottata dalla giunta medesima previa relazione dell'assessore regionale agli enti locali.

Art. 10.

Sostituzione dei componenti elettivi dei comitati di controllo

Il mandato dei componenti dei comitati di controllo viene meno con la cessazione dell'organo che li ha eletti. Tuttavia essi rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

Quando fra i detti componenti si verifichino vacanze per dimissioni, decadenza ed altri motivi, si provvede alle sostituzioni mediante elezione da parte dell'organo competente.

Il consiglio regionale ed i consigli provinciali debbono procedere, entro tre mesi dal loro insediamento, alla elezione dei componenti effettivi e supplenti dei comitati di controllo.

Art. 11.

Supplenza dei componenti dei comitati di controllo

Il presidente di ciascun comitato, sentite le preferenze espresse dai componenti effettivi, designa per ciascuno di essi il rispettivo supplente, tenendo conto della affinità delle discipline o materie in cui gli interessati risultano essere esperti.

In caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, o in pendenza della loro sostituzione ai sensi dell'articolo precedente, il presidente di ciascun comitato chiama in loro sostituzione i componenti supplenti da lui in precedenza designati.

In caso di assenza o impedimento dei funzionari regionali componenti il comitato con voto consultivo ovvero in caso di vacanza del posto, i medesimi sono sostituiti, in seno al comitato, dal funzionario che li sostituisce nelle relative mansioni di ufficio.

Art. 12.

Indennità ai componenti elettivi ed ai presidenti dei comitati

Ai componenti effettivi eletti dei comitati di controllo spetta una indennità mensile.

La misura lorda di detta indennità è fissata come segue:

per i membri del comitato centrale: L. 300.000;

per i membri del comitato provinciale di Udine: L. 360.000;

per i membri del comitato provinciale di Pordenone: L. 240.000;

per i membri dei comitati provinciali di Trieste e di Gorizia: L. 200.000.

Per i presidenti dei comitati provinciali la misura dell'indennità è pari a quella spettante ai membri dei rispettivi comitati, maggiorata del 35%.

Ai componenti eletti supplenti è attribuita una indennità di presenza di L. 20.000 lorde per seduta. Un eguale importo sarà comunque detratto dall'indennità mensile spettante al membro effettivo assente.

Ai presidenti dei comitati provinciali ed agli altri componenti elettivi dei comitati di controllo che, per partecipare alle sedute, debbono spostarsi dalla loro residenza o dalla loro sede ordinaria di servizio o di lavoro spetta il rimborso delle effettive spese di viaggio nei modi, nelle forme e nella misura stabiliti dalle leggi regionali.

La misura dei compensi e delle indennità previsti nei commi precedenti viene periodicamente adeguata con decreto del presidente della giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della stessa.

Art. 13.

Convocazione dei comitati di controllo

Il comitato di controllo è convocato dal presidente mediante avviso da comunicarsi a ciascuno dei suoi componenti almeno 24 ore prima della seduta. All'avviso è allegato l'ordine del giorno, recante l'elenco degli affari da trattare.

L'ordine del giorno e le pratiche assegnate in relazione ai vari componenti il comitato vengono depositati nella sala delle riunioni 24 ore prima della seduta per la consultazione da parte dei componenti medesimi.

Art. 14.

Sedute e deliberazioni dei comitati di controllo

Per la validità delle adunanze dei comitati di controllo è necessaria la presenza della maggioranza dei loro componenti elettivi.

I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono un componente effettivo assente, impedito o la cui nomina non è ancora avvenuta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello favorevole alla conservazione dell'atto soggetto a controllo. Esse sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 15.

Scioglimento dei comitati di controllo

Qualora nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite un comitato di controllo reiteratamente adotti provvedimenti od incorra in omissioni che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari e di provvedimenti generali attinenti alla programmazione e pianificazione regionale e comprensoriale, l'assessore regionale agli enti locali ne fa rapporto al presidente della giunta regionale.

Quest'ultima, previa contestazione e valutate le eventuali giustificazioni, diffida il comitato circa le irregolarità o le carenze accertate.

Qualora il comitato persista nel comportamento oggetto di diffida, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima adottata su motivata iniziativa dell'assessore agli enti locali, sentita la commissione consiliare competente, ne dispone lo scioglimento.

Lo scioglimento di un comitato per accertata impossibilità di funzionare può essere altresì disposto dal presidente della giunta regionale con la procedura di cui al comma precedente.

Nelle more della rinnovazione del comitato, le funzioni del medesimo sono esercitate da una commissione straordinaria, composta da un presidente e da due componenti, nominati dal presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale agli enti locali, sentita la giunta regionale medesima.

Si prescinde dall'iniziativa e dalla proposta dell'assessore agli enti locali nel caso di scioglimento del comitato centrale di controllo, nonchè nel caso di nomina della commissione straordinaria di cui al precedente comma, qualora si debba procedere alla rinnovazione del predetto comitato centrale.

I decreti di scioglimento del comitato e di nomina della commissione straordinaria sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ufficio regionale presso cui ha sede il comitato di controllo interessato.

La costituzione del nuovo comitato dovrà avvenire entro il termine di novanta giorni dalla data di cessazione del comitato disciolto.

Art. 16.

Collegio dei presidenti dei comitati di controllo

Al fine di prevenire o porre termine ad interpretazioni discordi di norme legislative o regolamentari l'assessore agli enti locali convoca con periodicità trimestrale e, comunque, ogni volta che risulta necessario, i presidenti dei comitati di controllo per un esame collegiale delle questioni comuni e per orientamento e norma dei rispettivi comitati. In ogni caso di assenza od impedimento di essi intervengono alla riunione i rispettivi vice presidenti.

Qualora lo richieda l'importanza dell'argomento figurante allo ordine del giorno, a giudizio dell'assessore agli enti locali ovvero per decisione del collegio, partecipano alle riunioni suddette anche i restanti componenti dei comitati di controllo e le decisioni assunte in tale composizione costituiscono orientamento e norma per ciascun singolo comitato di controllo.

Il collegio medesimo presenta annualmente al consiglio regionale, tramite la giunta regionale, una relazione sulla propria opera svolta nell'anno precedente, intesa al coordinamento e all'indirizzo dell'attività dei comitati di controllo al fine di assicurare la corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione da parte di questi delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti generali attinenti alla programmazione ed alla pianificazione regionale e comprensoriale.

Ai presidenti o ai loro sostituti e, nel caso considerato al secondo comma, agli altri partecipanti alle riunioni spetta per ogni seduta del collegio il trattamento previsto nelle forme e nella misura di cui al precedente art. 12, a carico del bilancio della Regione.

Capo III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 17.

Competenze istituzionali dell'assessorato degli enti locali

Il testo dell'art. 7-*bis* della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, come successivamente integrata e modificata è sostituito dal seguente:

L'assessorato degli enti locali è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:

1) ordinamento e circoscrizione dei comuni;

2) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) comunità, comprensori e consorzi di enti locali;

4) organizzazione dei circondari e materia di cui all'art. 59 dello statuto regionale;

5) polizia locale, urbana e rurale;

6) servizi elettorali e referendum;

7) controlli sugli atti degli enti locali;

8) affari pertinenti o connessi all'esercizio dell'alta sorveglianza di cui all'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed all'art. 80, primo e secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

9) ispezioni, consulenza ed assistenza agli enti locali;

10) toponomastica;

11) rapporti con gli organi centrali dello Stato in materia di finanza straordinaria degli enti locali.

Dal testo dell'art. 6 della già menzionata legge regionale n. 1 viene eliminato il punto 9) concernente « la disciplina del referendum » e dal successivo art. 11 viene eliminato il punto 7), concernente « la toponomastica ».

Art. 18.

Organizzazione dell'assessorato degli enti locali

Il testo dell'art. 18 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è sostituito come segue:

« Dell'assessorato di cui al presente titolo fa parte la direzione regionale degli enti locali, che comprende:

1) l'ufficio centrale degli enti locali, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti gli enti ed istituzioni soggetti al controllo del comitato centrale di controllo, nonchè gli affari pertinenti o connessi all'esercizio del controllo medesimo;

2) il servizio centrale degli affari giuridici e della consulenza, con il compito di curare e coordinare l'assistenza e la consulenza legale anche in forma itinerante e l'organizzazione di seminari o corsi di formazione, d'aggiornamento o di specializzazione nei confronti degli enti e delle istituzioni soggetti al controllo dei comitati centrale o provinciali di controllo, l'istruttoria del contenzioso per la parte di competenza dell'assessorato, l'emanazione di norme non legislative e di atti generali in materia di competenza dell'assessorato ed, infine, il servizio di segreteria del collegio di cui all'art. 16;

3) il servizio centrale ispettivo, elettorale e delle circoscrizioni locali, con il compito di curare la trattazione degli affari attinenti alle elezioni, ai referendum, alle circoscrizioni e denominazioni locali, alla toponomastica, alla polizia locale urbana e rurale, alla vigilanza e alle ispezioni ordinarie e straordinarie nonchè agli interventi sostitutivi presso gli enti soggetti al controllo regionale al fine di assicurare l'ordinato e regolare funzionamento dei servizi e la corretta ed uniforme osservanza delle leggi e dei regolamenti;

4) il servizio centrale di ragioneria, con il compito di trattare gli affari di contabilità e finanza riguardanti gli enti e le istituzioni sottoposte al controllo del comitato centrale, gli affari di finanza straordinaria relativi a tutti gli enti locali ed ai loro rapporti con gli organi statali centrali e, infine, di attendere alle rivelazioni statistiche generali e particolari nonchè ai vari adempimenti di natura contabile e finanziaria;

5) il servizio centrale delle istituzioni di assistenza e beneficenza, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all'assistenza e beneficenza di competenza regionale e per legge non affidati ad altri assessorati od uffici regionali, di curare inoltre l'istruttoria delle pratiche relative alla erezione, modificazione ed estinzione delle istituzioni operanti nel settore ed ai relativi statuti, nonchè di vigilare e coordinare la loro attività.

La direzione regionale degli enti locali, inoltre, coordina la attività degli uffici e servizi dell'assessorato; cura gli affari di carattere generale non espressamente attribuiti ad altri servizi; attende alla formazione del bilancio preventivo regionale, per la parte interessante l'assessorato, alle relazioni annuali e periodiche.

Alle dipendenze della direzione regionale degli enti locali sono posti i seguenti uffici periferici, ai quali spetta la trattazione, nell'ambito della provincia, degli affari connessi con l'esercizio dei controlli di competenza del rispettivo comitato provinciale:

a) ufficio provinciale degli enti locali di Gorizia;

b) ufficio provinciale degli enti locali di Pordenone;

c) ufficio provinciale degli enti locali di Trieste;

d) ufficio provinciale degli enti locali di Udine.

Gli uffici provinciali curano, inoltre, gli adempimenti relativi alle funzioni di amministrazione attiva previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni e provvedono agli adempimenti loro richiesti dall'assessorato regionale degli enti locali nonchè dagli altri servizi ed uffici della Regione.

Ciascun ufficio provinciale comprende un settore affari generali, un settore affari giuridico-amministrativi ed un settore ragioneria ».

Art. 19.

Rapporti degli uffici dell'assessorato con il comitato di controllo

In considerazione dei caratteri essenziali dei compiti istituzionali degli uffici e dei servizi dell'assessorato degli enti locali deve essere assicurata la copertura del contingente del personale assegnato ad esso.

Gli uffici centrale e provinciali dell'assessorato, per la trattazione degli affari pertinenti o connessi all'esercizio dei controlli, sono alla dipendenza funzionale dei presidenti dei comitati centrale e provinciali di controllo.

In situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali ed imprevedibili, ivi compresi gli scioperi del personale regionale, i presidenti dei comitati di controllo, con proprio decreto, dichiareranno le giornate nelle quali la decorrenza dei termini di cui agli articoli 24, 25, 26 e 29 non ha inizio ovvero resta sospesa.

Il decreto di cui al comma precedente è immediatamente affisso all'albo pretorio dell'ufficio del comitato e trasmesso al direttore del Bollettino ufficiale della Regione per la pubblicazione nel Bollettino medesimo entro 48 ore dalla ricezione.

Capo IV

ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI

Art. 20.

Competenza all'esercizio dei controlli

Il controllo di legittimità di cui al successivo art. 21 ed il controllo di legittimità esteso al merito di cui al successivo art. 22 sono esercitati dal comitato centrale o dai comitati

provinciali a seconda che gli atti da esaminare siano stati posti in essere dagli enti ed istituzioni considerati all'art. 3, ovvero da quelli considerati all'art. 4 della presente legge.

Art. 21.

Controllo di legittimità

Sono soggetti a controllo di legittimità gli atti degli enti di cui agli articoli 3 e 4 non sottoposti per disposizione di legge a diversa e speciale forma di controllo.

Non sono sottoposti a controllo di legittimità gli atti di mera esecuzione di atti anche regolamentari già esecutivi, gli atti meramente ripetitivi o confermativi, gli atti privi di contenuto dispositivo, gli atti che impegnino o liquidino spese a calcolo o provvedano al pagamento di spese fisse, nonchè le deliberazioni di ratifica e quelle di presa d'atto degli atti delegati.

Gli atti non soggetti a controllo divengono esecutivi a pubblicazione avvenuta, ai sensi del primo comma del successivo art. 23.

Art. 22.

Atti soggetti a controllo di merito

Anche ai fini del collegamento con gli indirizzi della programmazione, sono sottoposti al controllo di merito oltre a quello di legittimità i seguenti atti:

1) regolamenti, anche interni, o provvedimenti di portata generale aventi analoga natura, ad eccezione di quelli edilizi e degli strumenti urbanistici;

2) bilanci e loro variazioni;

3) impegni di spesa vincolanti il bilancio oltre cinque anni.

Sono soggetti al controllo previsto dal presente articolo anche i regolamenti organici del personale, compreso il trattamento economico.

Art. 23.

Pubblicazione degli atti ed invio al comitato

Gli atti degli enti considerati agli articoli 3 e 4 sono pubblicati nell'albo dell'ente entro cinque giorni dalla loro data. La pubblicazione deve durare sette giorni consecutivi.

Entro tre giorni dalla fine della pubblicazione, gli atti soggetti a controllo sono trasmessi al comitato competente in duplice copia integrale, con l'attestazione, per ciascuno, del periodo di pubblicazione.

L'ente deve designare l'impiegato responsabile degli adempimenti prescritti nei commi precedenti. Egli deve anche curare di mettere a disposizione di chi li chiede per la lettura gli atti in pubblicazione.

Quando l'oggetto degli atti suddetti consiste in progetti di opere, programmi annuali o pluriennali d'interventi o investimenti o loro localizzazione ed acquisizione di immobili per scopi specifici, ai fini dell'esame di legittimità e della loro valutazione anche agli effetti dell'art. 4 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, fa parte integrante e contestuale degli atti medesimi un estratto delle previsioni della destinazione di zona e della normativa stabilite dagli strumenti urbanistici di base ed attuativi per l'area interessata.

Art. 24.

Denunce o reclami

Ogni cittadino, singolo od associato, può, entro il periodo di pubblicazione, presentare denuncia o reclamo avverso gli atti degli enti di cui agli articoli 3 e 4, mediante deposito od invio al comitato di controllo od all'ente che li ha posti in essere.

L'impiegato, di cui al terzo comma dell'articolo precedente, riceve le denunce e i reclami, rilasciandone contestuale ricevuta, e li inoltra al competente organo di controllo unitamente all'atto cui essi si riferiscono ed agli eventuali chiarimenti o controdeduzioni dell'ente interessato.

L'impiegato medesimo apporrà in calce a ciascun atto soggetto a controllo l'attestazione circa la presentazione o la mancata presentazione di denunce o reclami nel termine di cui al primo comma.

Il segretario del comitato di controllo informerà l'interessato dell'esito ottenuto dalla denuncia o dal reclamo sugli atti soggetti a controllo.

Art. 25.

Adempimenti istruttori

Del ricevimento degli atti da parte del comitato è dato contestuale avviso all'ente mittente.

Il presidente del comitato restituisce agli enti gli atti erroneamente trasmessi, in quanto non suscettibili di controllo, ai sensi del precedente art. 21.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il comitato può e, se richiesto dai singoli enti interessati, deve disporre l'audizione dei loro rappresentanti; può, inoltre, richiedere documentazioni e chiarimenti, nonchè disporre le indagini e le verificazioni ritenute indispensabili per una positiva conclusione dell'istruttoria.

La richiesta e l'assunzione diretta di elementi istruttori sono disposte con ordinanza del comitato da trasmettersi all'ente entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione dell'atto.

Entro detto termine può essere data all'ente notizia telegrafica, o mediante fonogramma, dell'emissione della ordinanza, ma in tal caso il testo della stessa deve essere trasmesso nei tre giorni successivi.

Le eventuali spese per gli adempimenti istruttori sono a carico della Regione, mentre quelle conseguenti ad adempimenti ed atti istruttori disposti ad istanza delle parti interessate sono a carico delle medesime.

Art. 26.

Termine per l'esercizio dei controlli

Il controllo va eseguito entro il termine di giorni quindici dal ricevimento dell'atto.

Il termine è elevato a giorni quaranta per il controllo esteso al merito.

La richiesta o la assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di giorni quindici dalla ricezione delle ordinanze di cui al precedente articolo.

Dalla scadenza di tale periodo decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di dieci giorni e, nei casi di cui al secondo comma, di venti giorni.

Dal computo dei termini per l'esercizio del controllo vanno esclusi i giorni festivi.

Art. 27.

Richiesta di parere obbligatorio

Qualora su una deliberazione debba intervenire un parere previsto come obbligatorio da una specifica disposizione di legge ed esso non sia stato acquisito preventivamente ed allegato dall'organo deliberante, il presidente del comitato di controllo provvede a chiederlo d'ufficio all'organo competente entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della deliberazione, dandone contestuale notizia all'ente interessato.

La deliberazione va sottoposta al controllo del comitato, in una con il parere obbligatorio, nel termine di giorni quindici dalla data di arrivo del detto parere all'ufficio del comitato competente.

Decorsi quarantacinque giorni dalla data della richiesta del presidente senza che il parere sia pervenuto, esso si considera positivo e la deliberazione va sottoposta al controllo del comitato nei successivi quindici giorni.

Art. 28.

Annullamento di atti

Nell'esercizio del controllo di legittimità il comitato, entro il termine di giorni quindici dalla ricezione degli atti e da computarsi in analogia con il disposto del precedente art. 26, annulla con decreto motivato gli atti che siano illegittimi.

Art. 29.

Esercizio del controllo di merito

Quando, nei casi previsti dall'art. 22, il controllo viene esteso al merito dell'atto, il comitato, se ravvisa vizi di merito, dispone, con ordinanza motivata, il rinvio dell'atto per nuovo esame.

In sede di riesame dell'atto rinviato, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate dalla ordinanza di rinvio può essere disposta solo mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.

Le deliberazioni di motivata conferma, integrale o parziale, o quelle di riforma dell'atto in conformità con i rilievi del comitato, quando non contengano altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità. E' escluso ogni riesame dell'atto che ha dato luogo a rinvio.

E' fatto obbligo al capo dell'amministrazione destinataria di convocare, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'organo deliberante affinchè il medesimo proceda al riesame dell'atto rinviato.

Il mancato riesame nel termine suddetto e l'annullamento della deliberazione adottata in sede di riesame determinano la decadenza dell'atto.

Art. 30.
Comunicazione e pubblicazione del provvedimento del comitato

Il decreto di annullamento e la ordinanza di rinvio per riesame, sono trasmessi all'ente, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 26.

Quando all'ente sia stata data tempestiva notizia telegrafica o mediante fonogramma del provvedimento del comitato, la trasmissione dello stesso deve avvenire, a pena di decadenza, entro i successivi dieci giorni.

Il provvedimento del comitato, a cura dell'impiegato di cui al terzo comma dell'art. 26, è pubblicato mediante affissione per la durata di sette giorni all'albo dell'ente dal giorno successivo alla ricezione. Dell'avvenuta pubblicazione viene data conferma all'organo che ha emesso il provvedimento.

Art. 31.
Esecutività degli atti

L'atto pubblicato, previamente, per la durata di giorni sette e trasmesso al comitato diventa esecutivo:

a) quando sia scaduto il termine stabilito dall'art. 26, senza che il comitato ne abbia disposto l'annullamento o il rinvio per riesame;

b) quando, prima della scadenza del termine di cui alla lettera *a*), il comitato abbia dato formale avviso all'ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi;

c) quando siasi verificata la decadenza dei provvedimenti di cui agli articoli 25, quarto e quinto comma, e 30, primo e secondo comma;

d) quando, in caso di rinvio, sia divenuta efficace la deliberazione adottata in sede di riesame.

Art. 32.
Atti urgenti ed esecutività dei medesimi

Per specifiche ragioni di urgenza gli atti soggetti al solo controllo di legittimità possono essere dichiarati, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante, immediatamente esecutivi.

Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente debbono, entro cinque giorni dalla loro data, essere inviati al comitato di controllo e pubblicati all'albo dell'ente. La pubblicazione deve durare per sette giorni.

In difetto dell'invio di cui al comma precedente, gli atti perdono il requisito dell'immediata esecutività e vanno assoggettati al regime previsto all'art. 23.

Art. 33.
Controllo sostitutivo

Fuori dei casi previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, quando le amministrazioni degli enti soggetti alla disciplina della presente legge non possono, per qualsiasi ragione funzionare, l'assessore regionale agli enti locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.

Qualora da un ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, il comitato di controllo, previa diffida all'organo responsabile con esplicita prefissione di termine, delibera l'invio di un commissario per il compimento dell'atto.

Il commissario è nominato dal presidente del comitato di controllo.

I provvedimenti adottati dall'assessore regionale agli enti locali e dal presidente del comitato di controllo, rispettivamente, ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo, sono pubblicati per la durata di giorni sette nell'albo dell'ente dal giorno successivo alla ricezione.

Art. 34.
Contratti degli enti soggetti ai controlli regionali

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, a meno che, per particolari ragioni da enunciarsi di volta in volta, non si ritenga preferibile nell'interesse pubblico la licitazione privata.

L'ente può procedere a trattativa privata:

1) quando l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;

2) quando si tratti dell'acquisto di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizio o ad uffici dell'ente;

4) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;

5) quando ricorrano altre eccezionali e speciali circostanze.

Per lavori e forniture, che richiedono competenza o mezzi di esecuzione speciali, può essere seguita la forma dell'appalto-concorso, secondo le norme di contabilità dello Stato.

I contratti degli enti, cui si applica la disciplina della presente legge, non sono soggetti a visto di esecutività; i procedimenti di scelta del contraente non sono soggetti ad altri controlli oltre quelli previsti dalla presente legge.

Art. 35.
Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo

I provvedimenti di controllo sono definitivi.

Capo V
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36.
Esercizio di funzioni amministrative in materia di enti locali

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le attribuzioni degli organi statali, trasferite alla Regione in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, sono esercitate previo parere, ove prescritto, dei competenti organi consultivi speciali:

a) se già di competenza degli organi governativi centrali, dall'assessore regionale agli enti locali;

b) se già di competenza del prefetto, dal presidente del comitato competente per il controllo sugli atti secondo i criteri stabiliti negli articoli 3 e 4;

c) se già di competenza della giunta provinciale amministrativa o del consiglio di prefettura, dal comitato di cui alla lettera *b*) del presente comma.

Spetta al presidente del comitato, di cui alla lettera *b*) del precedente comma, comunicare agli organi statali le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, e fornire gli elementi e documenti di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

I provvedimenti di costituzione, modificazione ed estinzione dei consorzi fra comuni ed enti e di adozione e modificazione degli statuti sono emessi dall'assessore regionale agli enti locali.

Art. 37.
Ricorsi in materia di autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio

Spetta al comitato provinciale di controllo decidere, sentite l'amministrazione comunale e la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, i ricorsi in materia di rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni amministrative per l'eserczio del commercio.

I ricorsi devono essere proposti nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento da parte del comune o, comunque, dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.

I pareri di cui al primo comma sono promossi entro venti giorni dalla presentazione del ricorso e debbono essere resi nei successivi quaranta giorni, decorsi i quali il comitato provinciale procede comunque alla decisione del gravame, curando che il provvedimento venga emesso e comunicato al ricorrente entro il novantesimo giorno dalla ricezione del ricorso.

Art. 38.

Esercizio di funzioni amministrative in materia di istituzioni di assistenza e beneficenza e dei consorzi relativi

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le attribuzioni degli organi statali, trasferite alla Regione in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, sono esercitate, previo parere, ove prescritto, dei competenti organi consultivi speciali:

a) se già di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato, dall'assessore regionale agli enti locali;

b) se già di competenza del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica o di altro organo collegiale periferico dello Stato, dal comitato competente per il controllo sugli atti, secondo i criteri stabiliti negli articoli 3 e 4.

L'alta sorveglianza, di cui all'art 3, primo comma, e la facoltà, di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, sono esercitate dall'assessore regionale agli enti locali; al medesimo spettano anche le designazioni dei membri dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, precedentemente demandate ai prefetti o ad altri organi statali da singole disposizioni degli statuti o delle tavole di fondazione.

Allo stesso spetta inoltre formulare le proposte e fornire gli elementi, di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959.

Le funzioni proprie del funzionario incaricato, di cui al secondo comma dell'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono esercitate dal direttore del servizio centrale competente in materia di assistenza e beneficenza che vi provvede anche a mezzo di funzionari delegati.

Art. 39.

Esclusività dei controlli

Salvo quanto disposto dai decreti del Presidente della Repubblica contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della Regione, non hanno applicazione nel territorio regionale le disposizioni di legge ed i regolamenti dello Stato che attribuiscono ad organi statali poteri di controllo sugli atti degli enti contemplati dalla presente legge, nonchè quelle disposizioni legislative e regolamentari che sono incompatibili con la disciplina della presente legge, o, comunque, con l'esercizio da parte della Regione delle funzioni ad essa trasferite.

Art. 40.

Decorrenza della nuova disciplina

Salvo quanto previsto al capo III, la presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e da tale data cesserà di avere efficacia la legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Dalla medesima data si intendono abrogate, oltre alla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, tutte le disposizioni che contrastino o che siano comunque incompatibili con la disciplina introdotta dalla presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge il consiglio regionale ed i consigli provinciali provvederanno entro il termine previsto al primo comma ad integrare la composizione degli attuali comitati di controllo centrale e provinciali, elevando da 3 a 5 il numero sia dei membri effettivi sia di quelli supplenti da essi rispettivamente eletti.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 41.

Controllo sugli atti degli enti ospedalieri

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, il controllo sugli atti degli enti ospedalieri continuerà ad essere esercitato dai comitati provinciali di controllo competenti per territorio nelle forme e nei tempi stabiliti dalla presente legge.

Gli atti degli enti suddetti non esenti da controllo sono soggetti a controllo di sola legittimità.

Qualora per taluni degli atti in parola siano obbligatoriamente prescritti in forza della legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1, un'autorizzazione o un controllo, ovvero un parere preventivi, dell'assessore regionale all'igiene e alla sanità o della giunta, ed essi non ne risultino positivamente corredati, il comitato provvede d'ufficio alla loro acquisizione.

In tal caso il termine per il controllo di legittimità inizierà a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento di spettanza dell'assessore all'igiene e alla sanità.

Art. 42.

Controllo sugli organi

Il controllo sugli organi degli enti ospedalieri, spettante alla Regione in forza delle vigenti disposizioni, è esercitato dal presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima adottata su proposta dell'assessore regionale all'igiene e alla sanità.

Art. 43.

Decisione in via amministrativa delle controversie per il rimborso delle spese di spedalità

Fino all'esaurimento dei ricorsi riguardanti degenze ospedaliere anteriori all'entrata in vigore della legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1, le controversie, indicate all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, quando riguardino il ricovero di cittadini aventi residenza anagrafica in un comune della Regione, sono decise, in via amministrativa, da una commissione costituita con decreto del presidente della giunta regionale e composta:

dall'avvocato della Regione che la presiede;

dal direttore regionale dell'igiene e della sanità;

dal direttore regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione.

I funzionari suddetti possono designare in via permanente a supplirsi un direttore di servizio del rispettivo assessorato od ufficio regionale.

Per la decisione di controversie concernenti contestazioni sanitarie il presidente chiamerà a far parte della commissione un funzionario regionale medico o, quando ciò non sia possibile, un medico provinciale della Regione.

Le funzioni di segretario sono affidate con lo stesso decreto ad un funzionario della presidenza della giunta regionale.

Le decisioni sono immediatamente comunicate in copia all'assessorato regionale dell'igiene e sanità, nonchè alla ragioneria generale della Regione.

Art. 44.

Regolamento d'attuazione

Alla emanazione delle norme regolamentari eventualmente necessarie per la puntuale ed uniforme applicazione della presente legge verrà provveduto, entro un triennio dalla data di promulgazione della presente legge, a termini dell'art. 42 dello statuto regionale.

Art. 45.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri previsti dall'art. 12 e dall'ultimo comma dell'art. 16 della presente legge fanno carico al cap. 425 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977, il quale presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 agosto 1977

COMELLI

(9328)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772690)